

News fiscale del 19.01.2024

DAL 01.01.2024 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I SOGGETTI FORFETTARI INCLUSE LE ASD E SSD IN REGIME 398/91

Premessa

Come già segnalato in precedenti nostre news, si ricorda che l'**obbligo di fatturazione elettronica** è stato esteso anche alle **ASD** e alle **SSD** in **regime forfettario L. 398/91**, dapprima con decorrenza 1° luglio 2022 alle sole Asd e Ssd con ricavi commerciali annui superiori ad euro 25.000 e poi a far data dal **1° gennaio 2024 a tutte le Asd e Ssd** a prescindere dall'importo dei ricavi annui.

Il nuovo obbligo

L'art. 18 del D.L. 36/2022, era intervenuto sull'art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015, istitutivo dell'obbligo generalizzato di emissione della fatturazione elettronica e di trasmissione della stessa attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, eliminando – a far data dal 1° luglio 2022 - l'esonero che era stato previsto per determinate categorie di soggetti.

In particolare tra i soggetti esonerati, ai quali a partire **dal 01.01.2024** si estende in modo generalizzato l'**obbligo di emissione della fattura elettronica e trasmissione allo Sdi**, rientrano:

- i soggetti passivi in "regime di vantaggio" ex art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011,
- i soggetti passivi in "regime forfettario" ex art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014,
- i soggetti passivi in "**regime forfettario**", tra cui **le ASD e SSD**, che hanno esercitato l'**opzione** di cui agli artt. 1 e 2 della **L. 398/1991**.

Si evidenzia, tuttavia, che rimane in vigore l'**esonero** dagli obblighi di **fatturazione** già previsto per i soggetti in **regime forfettario L. 398/1991**, in base al quale l'obbligo di fatturazione e, quindi, **l'obbligo di emettere la fattura elettronica via Sdi**, non riguarda tutte le operazioni commerciali, ma le sole prestazioni **pubblicitarie e di sponsorizzazione**, nonché le cessioni di **diritti radio-televisivi** (art. 74, co. 6, Dpr 633/72).